Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

RU 2020
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati

Modifica del 27 febbraio 2019

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 23 novembre 2011[1] concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 1 e 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 15 dicembre 2017[2] sull'importazione di prodotti agricoli trasformati,

Art. 5 cpv. 6

6 Alle importazioni in regime preferenziale dal Regno Unito si applicano gli elementi mobili conformemente all'articolo 4.

1 RS **632.111.722**
2 RS **632.111.72**

II

La presente ordinanza entra in vigore il giorno a partire dal quale l'Accordo commerciale dell'11 febbraio 2019[3] tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sarà applicato a titolo provvisorio in virtù dell'articolo 9 capoverso 4 di detto Accordo.

27 febbraio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS **0.946.293.671**; RU **2020** 6605